COMUNE DI MONFALCONE

Reg. N.

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO, GESTIONE SANITARIA E ASSISTENZA MEDICO-VETERINARIA DI ANIMALI D'AFFEZIONE VAGANTI O RINUNCIATI O RICOVERATI D'AUTORITÀ PROVENIENTI DAL TERRITORIO COMUNALE, IN ESECUZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 11 OTTOBRE 2012 N. 20 "NORME PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE".

Al fine di adempiere a quanto previsto dalla L.R. 11/10/2012 n. 20, "Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione" di seguito denominata "Legge" ed in particolare:

- all'art. 7, comma 1: "I Comuni assicurano, in forma singola o associata, la custodia ed il mantenimento dei cani, nonché la gestione sanitaria e l'assistenza medico-veterinaria dei cani, dei gatti e degli altri animali di affezione, ai sensi dell'art. 5, presso strutture proprie o private convenzionate, tali da garantire condizioni di salute adeguate alla specie e al benessere degli animali ricoverati";

- all'art. 7, comma 7: "Le caratteristiche delle strutture di ricovero e custodia e le modalità di gestione, compresi gli orari di apertura al pubblico, al fine di favorire le adozioni, sono stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 36. Con il medesimo regolamento sono determinate le tariffe o misure minime di sostegno economico da parte dei Comuni per il mantenimento degli animali, nonché una convenzione tipo, che unifichi il servizio di mantenimento e custodia sull'intero territorio regionale. È in ogni caso assicurato un servizio di vigilanza permanente e un servizio di reperibilità da parte di un veterinario. Tutte le strutture devono ottenere l'autorizzazione sanitaria e deve essere nominato un veterinario libero professionista come responsabile sanitario";

visto il Regolamento emanato ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 20/12 (norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), approvato con Decreto del Presidente della Regione 26 giugno 2015 n.127/Pres.;

visto il Regolamento emanato ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 20/12 (norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), approvato con Decreto del Presidente della Regione 19 ottobre 2017 n.241/Pres.;

in esecuzione alla L. 281/91, alla L.R. 43/81, al D.P.R. 320/54, alla L. 189/04;

vista la Banca dati regionale degli animali d'affezione, ai sensi dell'art. 25 della Legge di seguito denominata BDR;

considerato che il Comune di MONFALCONE non dispone di una struttura di ricovero per animali d'affezione;

considerato che L'Associazione LA CUCCIA ODV tramite la struttura dallo stesso gestita ha dichiarato la propria disponibilità ad una convenzione con il Comune di MONFALCONE;

ciò premesso,
TRA

1. IL **COMUNE DI MONFALCONE** codice fiscale e partita IVA 00123030314 con sede in Piazza della Repubblica n. 8, nella persona del Dirigente dell'Area Tecnica – Gestione del Territorio – U.O. Ambiente, ing. **Enrico Englaro**, nato a Trieste (TS) il 19.06.1965, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta; ----------

E

2. l'Associazione senza scopo di lucro denominata "LA CUCCIA ODV" con sede in via San Francesco n.2 a Staranzano codice fiscale 90005780318, nella persona del legale rappresentante Sig.ra Laura Grassi, nata a Monza il 10/09/1971 CF GRSLRA71P50F704R, residente in via Golameto n.21 località Fossalon -Grado (GO), la quale dichiara di agire in nome e per conto e nell'esclusivo interesse dell'Associazione, nel seguito del presente atto denominata per semplicità "Associazione"

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

a) Il Comune di MONFALCONE, in esecuzione all'art.7 della Legge, affida a Associazione LA CUCCIA ODV, che accetta, il servizio di custodia e mantenimento, gestione sanitaria e assistenza medico-veterinaria dei cani vaganti, di seguito indicati "animali", al fine di garantire condizioni di salute adeguate alla specie e al benessere degli animali ricoverati.

b) Il Servizio verrà fornito presso la struttura di ricovero e custodia denominato CANILE ubicata in Staranzano alla via San Francesco n.2 e gestita da Associazione LA CUCCIA OdV.

Art. 2 – ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

La struttura convenzionata provvederà alle seguenti attività:

a) Custodia e mantenimento, gestione sanitaria ed assistenza medico-veterinaria degli **animali raccolti** per motivi sanitari, di emergenza medico-veterinaria o di non autosufficienza e in caso di comprovato pericolo per l'incolumità pubblica, nel territorio del Comune di MONFALCONE, dopo l'opportuno periodo di osservazione sanitaria presso il reparto contumaciale competente territorialmente, per il tempo necessario alla loro restituzione ai detentori o, qualora il detentore risulti sconosciuto, sino al loro affidamento a terzi eventuali richiedenti che diano le garanzie previste dall'art. 4 della Legge, se non reclamati entro 60 giorni.

b) Custodia e mantenimento, gestione sanitaria ed assistenza medico-veterinaria degli **animali rinunciati**, di cui all'art. 5, comma 2 della Legge, da detentori con residenza nel comune di MONFALCONE. Gli animali dovranno essere preventivamente conferiti presso il reparto contumaciale, secondo quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 127/2015.

c) Custodia e mantenimento, gestione sanitaria ed assistenza medico-veterinaria degli **animali ricoverati d'autorità**, detenuti sul territorio del Comune di MONFALCONE, che può non coincidere con quello di residenza del detentore, di cui all'art. 4, comma 5 della Legge. Gli animali dovranno essere preventivamente conferiti presso il reparto contumaciale, secondo quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 127/2015.

d) Custodia e mantenimento, gestione sanitaria ed assistenza medico-veterinaria degli animali di cui alla lettera a) raccolti sul territorio del Comune di MONFALCONE **regolarmente iscritti all'anagrafe degli animali d'affezione**, per i quali, terminato il tempo ritenuto idoneo dalla competente Azienda Sanitaria per l'osservazione sanitaria e la cui restituzione al legittimo detentore, per diversi motivi non fosse avvenuta (detentore residente nel territorio del Comune di MONFALCONE, irreperibile o non interessato al ritiro del proprio animale come da art. 5, comma 2 della Legge - vedi lettera b) -) oppure non sia stato ritenuto dal Comune di MONFALCONE o dal Veterinario Azienda Sanitaria competente di procedere alla stessa ai fini di garantire la tutela e il benessere degli animali nonché la tutela della pubblica sicurezza e incolumità o dell'igiene pubblica, nonché per motivi socio-sanitari (come da art. 4 comma 5 della Legge -vedi lettera c) -).

e) Nei casi di cui alla lettera d), si conviene che sarà cura del Comune di MONFALCONE notificare quanto prima al detentore un atto di diffida al ritiro dell'animale fornendo altresì un termine ultimo di scadenza per la restituzione dell'animale stesso, pena la perdita di proprietà del medesimo per ragioni legate al benessere animale, essere senziente ai sensi dell'art. 1 della Legge. Le spese relative al servizio effettuato secondo la presente convenzione sono a carico del Comune di MONFALCONE, fatta salva la facoltà dello stesso di rivalersi contro il precedente detentore per il rimborso delle spese.

f) Custodia e mantenimento, gestione sanitaria ed assistenza medico-veterinaria di **eventuali cuccioli nati da animali in ingresso**, come da lett. a), b), c) e d), già in stato di gravidanza al momento del trasferimento presso la struttura convenzionata.

g) Custodia e mantenimento, gestione sanitaria ed assistenza medico-veterinaria degli animali in carico al Comune di Monfalcone ed attualmente ricoverati presso i canili di Gorizia sito in via del Camposanto e di Cormons "Allevamento delle Vallate Boscato Vincenzo". Il trasporto degli animali dai canili di cui sopra alla nuova struttura gestita dall'Associazione LA CUCCIA OdV dovrà essere effettuato contestualmente alla decorrenza del presente atto ed avverrà ad esclusiva responsabilità ed onere dell'Associazione.

g) Nel caso gli animali di cui alle lettere a), b), c) e d), siano cuccioli orfani di età inferiore ai 45 giorni o animali anche adulti ma che richiedano un'assistenza personalizzata, sia essa di tipo puramente assistenziale che di vera e propria contingenza veterinaria, si conviene sin d'ora, di comune accordo tra le parti e secondo le incontrovertibili valutazioni del medico veterinario dell' Azienda Sanitaria, di procedere al trasferimento diretto degli animali alla struttura convenzionata, anche prima della conclusione del periodo contumaciale, viste le necessità particolari dei suddetti.

h) Fornitura e garanzia per gli animali di adeguato ricovero, cura e pulizia al fine di assicurare il più elevato stato di benessere possibile e la somministrazione quotidiana di alimentazione adeguata.

i) Attenta vigilanza e assistenza, come da art. 7, comma 8 lett. c) della Legge, sulla salute degli animali, nonché una corretta gestione a tutela della caratteristiche fisiologiche, etologiche e comportamentali, in relazione a razza, età, sesso e stato sanitario, attività che prevedono gli opportuni ordinari interventi sanitari all'arrivo e periodici (vaccinazioni, profilassi preventive, disinfestazione, interventi chirurgici di sterilizzazione per il controllo delle nascite e prevenzione del randagismo come indicato dalla Legge art. 7, comma 8 e art. 17, comma 2 e dalla L. n. 281/91) previsti per legge ed inoltre anche altri eventuali, opportuni interventi sanitari inderogabili di comparsa necessità certificabile dal Direttore Sanitario della struttura convenzionata (altri interventi chirurgici, indagini cliniche).

j) Promuovere l'affidamento degli animali favorendone la ricollocazione dell'animale presso privati che diano garanzia di buon trattamento. A tal proposito la struttura convenzionata è aperta al pubblico per almeno due ore al giorno e per almeno 4 giorni alla settimana compreso il lunedì e il sabato; nel periodo estivo l'apertura al pubblico deve protrarsi anche dopo le 17.00.

Gli orari e i giorni di apertura devono essere esposti all'ingresso della struttura e devono essere comunicati al Comune e all'Azienda Sanitaria competente per territorio.

Inoltre le parti riconoscono:

1. la possibilità di affidare gli animali anche qualora non completamente concluso il periodo dei 60 giorni dalla data di recupero (*affido temporaneo*), solo se l'affidatario si impegna a restituire l'animale al detentore che ne facesse richiesta entro il termine di 60 giorni;

2. la possibilità, di affidarli per un periodo non superiore a 30 giorni durante il quale sarà dato tempo al cane di inserirsi nella nuova situazione nonché l'affidatario potrà rinunciare all'adozione dell'animale e restituirlo qualora la sua gestione dovesse rivelarsi troppo difficile o pericolosa (*affido in prova*); in questo lasso di tempo la responsabilità sulla custodia dell'animale risulterà essere di completa pertinenza dell'affidatario. Nel periodo di prova e nell'ipotesi che l'adozione non vada a buon fine, l'animale rimarrà intestato al Comune.

3. nel caso particolare di animali catturati con microchip presente ma non registrato in Banca Dati Regionale oppure con microchip presente e registrato in Banca Dati Regionale ma il cui detentore risulti irreperibile, e per i quali non risulti essere stata presentata alcuna denuncia di smarrimento nei tempi previsti dall'art. 26, comma 3 della Legge, o altra dichiarazione giustificativa, a seguito dell'attivazione fella procedura di cui all'art. 2 lett. e), le parti convengono che si potrà procedere comunque all'intervento chirurgico di sterilizzazione ed affidamento degli stessi presso terzi a partire dal 61° giorno dalla data della cattura, data dalla quale comunque il Comune di * provvederà d'ufficio in qualsiasi caso a svincolare l'animale dalla precedente proprietà e a registrare in Banca Dati Regionale (BDR) tale avvenuta cessione al Comune di MONFALCONE.

k) Registrazione degli animali ricoverati, affidati, restituiti, soppressi o deceduti; altre comunicazioni amministrative relative all'affido degli animali (come da art. 15 della Legge).

l) Smaltimento delle spoglie in caso di decesso o soppressione, conformemente alle norme vigenti.

m) Consenso di accesso alla struttura ai fini ispettivi e di controllo dei metodi di gestione e delle condizioni igienico sanitarie al personale del Comune, dell'Azienda Sanitaria e delle Associazioni iscritte nell'elenco istituito presso il Servizio di sanità pubblica veterinaria della Regione, anche in orari differenti a quanto previsto dall'art. 2, lett. j).

n) Il servizio di trasporto dal canile contumaciale alla struttura convenzionata, e in casi particolari e su espresso accordo con il Comune, il trasporto degli animali dal territorio comunale al reparto contumaciale; nonché altri servizi di trasporto necessari per garantire la tutela del benessere animale (trasporti presso strutture veterinarie esterne, ecc.).

In ogni caso il servizio deve essere effettuato con mezzo autorizzato dall'Azienda Sanitaria competente per l'espletamento dello stesso.

Art. 3 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

a) Il personale adibito all'espletamento del servizio dovrà essere in numero sufficiente a garantire l'effettuazione di quanto previsto dall'art. 2.

b) Nei confronti del personale impiegato nel servizio, la struttura convenzionata si obbliga a:

1. osservare integralmente condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alle categorie e nella località in cui si esegue il servizio, anche ove non aderisca alle associazioni stipulanti;

2. effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici nonché delle competenze spettanti al personale impiegato nel servizio per ferie, gratifiche, etc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali;

3. continuare ad applicare i contratti collettivi di lavoro anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;

4. ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, nonché al pieno rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

c) Sono a carico della struttura convenzionata le assicurazioni contro gli infortuni per il personale impiegato nel servizio durante l'esecuzione delle mansioni e per la responsabilità civile, nonché l'osservanza delle disposizioni fiscali.

Art. 4 – COMPENSO

a) Il compenso per le operazioni di cui all'art. 2 punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 è pari a:

1. € 3,50 (Euro tre e cinquanta centesimi) per cani di taglia piccola (< 10 kg)

2. € 3,65 (Euro tre e sessantacinque centesimi) per cani di taglia media (10-30 kg)

3. € 3,80 (Euro tre e ottanta centesimi) per cani di taglia grande (> 30 kg)

calcolati giornalmente più IVA, per ogni animale effettivamente ricoverato. Nel caso in cui si tratti di cuccioli orfani di età inferiore a giorni 60 verrà riconosciuto un compenso aggiuntivo giornaliero nella misura del 50%, più IVA, del mantenimento ordinario fino al compimento del 60° giorno del cucciolo. Eventuali costi per diete specifiche prescritte al singolo animale dal Direttore Sanitario saranno fatturati con un compenso aggiuntivo giornaliero pari al 30%, più IVA, rispetto al mantenimento ordinario di un animale della taglia di cui fa parte. Ulteriore maggiorazione giornaliera del 50%, più IVA, rispetto al mantenimento ordinario di un animale della taglia di cui fa parte sarà applicata per i soggetti con aumentata difficoltà gestionale certificata dal Direttore Sanitario della struttura o già dal medico veterinario dell'Azienda Sanitaria al momento del trasferimento per gli animali dichiarati "impegnativi" e opportunamente accompagnati da relativa certificazione.

Per i soli animali di cui all'art. 2 lett. d), e sino al momento della presa in carico ufficiale da parte del Comune di MONFALCONE, trattandosi a tutti gli effetti di un servizio di custodia per animali di proprietà (pensione di animali), servizio non di competenza della struttura "CANILE DELL'ASSOCIAZIONE LA CUCCIA OdV", verrà riconosciuto un compenso aggiuntivo giornaliero nella misura del 100%, più IVA, rispetto al mantenimento ordinario di un animale della taglia di cui fanno parte.

b) Il compenso per le operazioni di cui all'art. 2 lett. i) è fissato sulla base di una tariffa minima oraria pari a € 80,00 (Euro ottanta e zero centesimi) oltre IVA ed ENPAV, omnicomprensivo degli interventi sanitari ordinari e di quelli straordinari inderogabili, inclusi gli interventi chirurgici, comunque riferiti sulla base di un "tariffario dell'Ordine dei Medici Veterinari (FNOVI)". E' inteso che le spese di cui sopra non includono i costi per le medicazioni, le

anestesie, la somministrazione di farmaci o vaccini, eventuali costi per esami diagnostici di laboratorio e/o quanto altro si renda necessario. Nel caso si tratti di interventi specifici effettuati presso ambulatori veterinari esterni verrà riconosciuto il rimborso del relativo compenso per la prestazione, oltre a IVA ed ENPAV.

Tutte le prestazioni sanitarie effettuate sull'animale saranno completamente a carico del Comune.

c) Con riferimento al compenso per le operazioni di cui all'art. 2 lett. l), il costo di incenerimento è di € 50,00 (Euro cinquanta e zero centesimi) più IVA per cani, indipendentemente dalla taglia dell'animale, mentre per quello relativo alla soppressione si rimanda alle indicazioni del conteggio del "tariffario dell'Ordine dei Medici Veterinari (FNOVI)".

d) Per il compenso delle operazioni di cui all'art. 2 lett. n), viene convenuta, per ogni animale trasportato, l'applicazione delle tariffe predisposte annualmente dall'ACI sull'automezzo autorizzato per il numero di chilometri percorsi, oltre al rimborso di eventuali per pedaggi e/o parcheggi sostenuti nel servizio di trasporto. Nel caso in cui più animali di proprietà del Comune di MONFALCONE vengano trasportati con il medesimo viaggio, il compenso viene computato per singolo intervento e non per ciascun animale.

Interventi di carattere straordinario saranno compensati, previa autorizzazione da parte del Comune, oltre che nella misura di cui al comma precedente, anche con l'eventuale erogazione di un ulteriore importo per diritto di chiamata, stabilito sulla base dei prezzi praticati per similari servizi dall'Azienda sanitaria competente per territorio.

Art. 5 –MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO

a) Il pagamento delle somme di cui all'art. 4 avverrà dietro presentazione di fatture trimestrali posticipate, accompagnate da scheda nominativa di tutti i cani trattati nel periodo, contenenti le movimentazioni e gli interventi effettuati.

b) Si determina il pagamento di tali somme con bonifico a 30 giorni sul c/c indicato in fattura.

c) Dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento decorrono gli interessi moratori nella misura del saggio di interesse legale di cui all'art. 1284 del Codice Civile e successive modificazioni.

Art. 6 – REVISIONE DEI PREZZI

a) Gli importi evidenziati nella presente convenzione sono soggetti alla variazione dell'indice ISTAT biennale.

Art. 7 – CESSIONE ANIMALI

a) È vietata la cessione e l'utilizzo degli animali non reclamati per sperimentazione di qualsiasi tipo o per ricerche o per spettacoli, o per attività pubblicitarie di qualsiasi tipo (eccezione fatta per quelle gestite direttamente da associazioni animaliste o dalla stessa amministrazione comunale al fine di incentivare gli affidi degli animali ricoverati), o a minori di anni 18 a chiunque sia stato riconosciuto colpevole di reati di maltrattamento o crudeltà verso gli animali o abbandono, ovvero a chiunque abbia rinunciato alla proprietà di un animale ai sensi dell'art. 5, comma 2 della Legge, o a chiunque il proprio animale sia stato ricusato d'autorità ai sensi dell'art. 4, comma 5 della Legge.

Art. 8 – ASSICURAZIONE

a) La struttura convenzionata si obbliga a stipulare idonea assicurazione al fine di coprire tutti i rischi derivanti ed inerenti all'espletamento del servizio di cui alla presente convenzione.

b) L'Amministrazione Comunale si ritiene, pertanto, esonerata da ogni qualsiasi conseguenza eventualmente derivante o provocata dall'espletamento del servizio.

Art. 9 – VINCOLO DELLE PARTI :MISURE PER INCENTIVARE LE ADOZIONI

a) Allo scadere della convenzione, il Comune, valutata la percentuale dei propri animali dati in adozione e la gestione della struttura, può decidere di spostare i propri animali in altra struttura di ricovero e custodia permanente della Regione, purchè la nuova struttura possa dimostrare un indice di adottabilità, calcolato nella media degli ultimi due anni, superiore alla precedente. I cani con età superiore ai dieci anni e comunque gli animali con problematiche

particolari, non possono essere spostati, salvo valutazione di un medico veterinario comportamentalista a spese del Comune.

b) Il Gestore assicura la presenza dei volontari anche di più associazioni iscritte nell'art. 6 della Legge, preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti degli animali, che abbiano fatto apposita richiesta al Comune e al gestore.

Art. 10 –MANCATA OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI

a) Nei casi in cui uno dei contraenti non osservasse pienamente gli obblighi previsti dalla presente convenzione, ovvero si riscontrassero deficienze o inadempienze nel servizio, e la parte in difetto non dovesse intervenire tempestivamente con provvedimenti atti a rimuovere le medesime, la controparte avrà la facoltà di provvedere d'ufficio a spese dell'inadempiente.

Art. 11 – ARBITRATO

a) Tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione della presente convenzione saranno definite dal giudizio di un arbitro nominato dal Presidente della CCIAA di GORIZIA

Art. 12 – NORMATIVA

a) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, valgono le norme statali e regionali vigenti in materia, nonché quelle in vigore per la Pubblica Amministrazione nelle materie analoghe.

Art. 13 – DURATA

a) La presente convenzione avrà durata di ANNI 1 (uno) dal 01/01/2021 al 31/12/2021, e potrà essere rinnovata su espressa richiesta del Comune almeno 30 giorni prima della scadenza, ed in ogni caso il rinnovo deve avvenire non oltre alla scadenza.

b) Non è ammesso il rinnovo tacito.

c) Qualora allo scadere della presente convenzione non dovessero risultare completate le formalità per il rinnovo o per una nuova diversa aggiudicazione del servizio, l'odierna struttura convenzionata dovrà garantire il regolare svolgimento di tutte le prestazioni previste fino alla data di rinnovo o subentro del nuovo assegnatario, alle condizioni di cui alla presente convenzione. Gli odierni contraenti concordano che questo periodo non potrà comunque superare i 60 (sessanta) giorni dalla scadenza, oltre i quali non potranno più essere accolti nella struttura nuovi animali recuperati vaganti, rinunciati o ritirati d'autorità provenienti dal territorio comunale.

d) È possibile alle parti chiedere motivata disdetta della presente convenzione anche prima della sua naturale scadenza, in presenza di inadempimento degli obblighi previsti dalla stessa convenzione in capo ai contraenti. La comunicazione di disdetta dovrà pervenire con un preavviso di almeno 3 mesi.

Art. 14 – REGISTRAZIONE

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso.

MONFALCONE, lì *

Per il Comune di MONFALCONE
Dirigente Area Tecnica – Servizio Gestione del Territorio
Ing. Enrico Englaro

Per l'Associazione LA CUCCIA ODV
Il legale rappresentante
Laura GRASSI